




Cons. Eleonora Mattia



Al Presidente del Consiglio regionale
Daniele Leodori
SEDE

MOZIONE

OGGETTO: gestione condivisa dei beni comuni

PREMESSO CHE

- l'attuale momento storico, caratterizzato da disgregazione ed eccessive polarizzazioni su numerosi temi, impone alla politica di intervenire per garantire il recupero del senso di comunità, partendo dai beni dei singoli territori;
- ed infatti, è importante che tutti si occupino dei beni comuni che, esistendo a beneficio di tutti, debbono chiamare ognuno di noi alle proprie responsabilità per la salvaguardia delle generazioni presenti e di quelle future;
- in particolare, la cittadinanza attiva e la collaborazione civica sono elementi da valorizzare ed affiancare alla gestione della cosa pubblica da parte delle amministrazioni locali e statali ai fini del perseguimento dell'interesse generale;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ha sostituito l'art. 118 Cost. che, attualmente, stabilisce che:

“Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

- in attuazione del comma 4 dell'art. 118 Cost., l'art. 16, comma 6, dello Statuto dispone che la Regione “*favorisce, sulla base del principio di sussidiarietà, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale*”;

TENUTO CONTO CHE

- la Commissione per la riforma del Codice Civile presieduta da Stefano Rodotà aveva elaborato una nuova definizione di «bene pubblico» sulla cui falsariga, in data 1 agosto 2018, la Regione Toscana ha modificato lo Statuto inserendo, tra le finalità, “*la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, intesi quali beni materiali, immateriali e digitali che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future e la promozione di forme diffuse di partecipazione nella gestione condivisa e nella fruizione dei medesimi*” (cfr. art. 4, comma 1, lett. m bis, dello Statuto della Regione Toscana)

CONSIDERATO CHE

- sarebbe importante che anche lo Statuto della Regione Lazio contenesse, in coerenza con il principio di sussidiarietà, il riferimento ai beni comuni al fine di orientare statutariamente il legislatore regionale a proporre ed approvare provvedimenti legislativi volti a promuovere la gestione condivisa dei beni comuni;

SI IMPEGNA

la Giunta della Regione Lazio a:

➤ introdurre, nello Statuto, l'espresso riferimento alla tutela e alla valorizzazione dei beni comuni quali strumenti per l'effettivo esercizio dei ditti fondamentali della persona.

Roma, 20 febbraio 2019

Cons. Eleonora Mattia (PD) + prima firmataria)

2 